



Spett.le ARPAE
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
Energia Emilia-Romagna, Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità Valutazioni Ambientali
Via San Felice, 25
40122 – Bologna (BO)
aoobo@cert.arpa.emr.it

Spett.le Regione Emilia-Romagna
Servizio VIPSA – Valutazione Impatto e
Promozione Sostenibilità Ambientale
Viale della Fiera, 8
40127 – Bologna (BO)
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Invio a mezzo pec

Mezzano (RA), 07 giugno 2022

Prot. n. 146/22/TGreen

Oggetto: [Cod. pratica ARPAE n. 27836/2021 – Cod. Fascicolo Regione Emilia-Romagna n. 1317/30/2021]

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale disciplinato agli articoli da 15 a 21 della L.R. 4/2018 che recepiscono l'art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e contestuale attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 nell'ambito del PAUR stesso, relativo alla costruzione ed all'esercizio di un *"HUB di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8.982 MWp e relative opere di connessione alla rete di distribuzione di e-distribuzione"*, da realizzarsi nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in località San Matteo della Decima – proponente Tozzi Green S.p.A.

- Considerazioni relative all'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e crisi ucraina".

A seguito della richiesta di integrazioni trasmessa da ARPAE con nota prot. n. 46335/2022 del 21/03/2022, la Tozzi Green S.p.A. ha provveduto ai conseguenti depositi in data 19 aprile 2022.

Il parere pro-veritate trasmesso in quella sede ha attestato **che il progetto non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. n. 194 del 16/02/2022** *“Indirizzi attuativi della Delibera dell’Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali”*. Pertanto, **i terreni interessati dall’iniziativa conservano la potenzialità edificatoria ed il progetto non risulta essere sottoposto alle limitanti previsioni della parte B dell’Allegato I della delibera dell’Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010.**

Si è evidenziato inoltre come il progetto – incentrato su un impianto di produzione dell’idrogeno alimentato da un impianto fotovoltaico – sia di pubblica utilità e si ponga in puntuale attuazione della politica energetica europea e nazionale, finalizzata allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dei combustibili alternativi.

Fermo restando quanto sopra, si ritiene di fare cosa utile evidenziando l’entrata in vigore del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 che all’art. 6 reca *“Misure in materia di energia”*.

Infatti, queste nuove norme si applicano anche ai procedimenti in corso perché così dispone l’art. 57 del predetto decreto-legge e costituiscono, quindi, riferimento anche per la realizzazione del progetto della Tozzi Green S.p.A.

In particolare, l’art. 6 del d.l. n. 50/2022:

i) introduce nuove disposizioni circa le aree idonee alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

ii) stabilisce che di regola, e salvi casi del tutto eccezionali, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono venire collocati anche nelle aree che il legislatore statale non qualifica direttamente come idonee.

L’art. 6 del d.l. n. 50/2022 si pone, ovviamente, nella prospettiva di favorire il più possibile gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come richiedono la direttiva 2018/2001/UE dell’11 dicembre 2018, il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 attuativo della predetta direttiva, il PNRR e il PNIEC e comporta il superamento delle precedenti previsioni generali, statali e regionali, in tema di aree idonee, non idonee, o idonee con vincoli e condizioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Più nel dettaglio, l'art. 6, comma 1, lett. a), n. 2) del d.l. n. 50/2022 introduce tra le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili *“le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*.

Dunque, la norma statale supera ogni precedente previsione – comprese quelle di cui alla c.d. DAL 28/2010 e alla delibera della Giunta regionale n. 194 del 16 febbraio 2022 – e stabilisce che è area idonea all'installazione di impianti che producono energia da fonte rinnovabile ogni zona del territorio nazionale (e quindi regionale) purché non ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 oppure, per i soli beni di cui alla Parte Seconda e all'art. 136 del d.lgs. n. 42/2004, nelle fasce di rispetto delimitate dalla norma medesima.

Per quanto riguarda le aree che il legislatore statale non qualifica direttamente come idonee, l'art. 6, comma 2 del d.l. n. 50/2022 stabilisce che *“la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori”*.

Questa nuova norma, sempre in coerenza con l'obiettivo e l'esigenza, particolarmente stringente nell'attuale momento storico, di favorire la realizzazione degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili, sottolinea che per le aree diverse da quelle direttamente identificate come idonee dal legislatore statale:

- occorre una valutazione caso per caso circa la compatibilità o meno dell'intervento rispetto ai vincoli insistenti sul territorio;
- questa valutazione può essere negativa unicamente in presenza di *“stringenti”* ragioni di rilievo paesaggistico.

Dunque, l'art. 6, comma 2 del d.l. n. 50/2022 detta criteri ai quali le Amministrazioni devono attenersi per decidere circa la possibilità di realizzare o meno impianti di produzione di energia rinnovabile in aree non qualificate direttamente dal legislatore statale come idonee.

Questo comporta che, ai fini della valutazione della realizzabilità o meno di un progetto, non sarebbe possibile fare riferimento a precedenti previsioni generali, statali o regionali, che individuavano aree idonee, non idonee o idonee con condizioni e limiti: al contrario, con l'art 6, comma 2 del d.l. n. 50/2022, il legislatore statale pone la regola della indispensabile valutazione caso per caso.

L'art. 6 del d.l. n. 50/2022 si applica nell'attuale fase transitoria, in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali contemplati dall'art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 199/2021 che dovranno stabilire *“principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili”* e a seguito dei quali a loro volta *“le Regioni individuano con legge le aree idonee”* (art. 20, cit., comma 4).

Per espressa volontà del legislatore statale, in questa fase transitoria le Amministrazioni:

- devono considerare idonee alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili le aree definite dal legislatore statale e per quanto qui rileva quelle dell'art. 6, comma 1, lett. a), n. 2 del d.l. n. 50/2022;

- devono valutare caso per caso (e quindi a prescindere da precedenti previsioni generali, statali o regionali, che individuavano aree idonee, non idonee o idonee con condizioni e limiti) la compatibilità della realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili nelle aree non direttamente definite dal legislatore statale come idonee, fermo restando che eventuali valutazioni negative sono possibili solo in presenza di *“stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici”*.

Facendo applicazione di quanto sopra al caso di specie si evidenzia che il progetto della Tozzi Green S.p.A. ricade sostanzialmente in aree idonea all'installazione delle FER ai

sensi della norma nel frattempo intervenuta. Il lotto sul quale ricade l'iniziativa confina con il corso d'acqua Canale di Cento, tutelato ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. "c" del D.lgs. 42/2004, che interessa con la relativa fascia di 150 m, una parte dell'impianto.

Pertanto, per quanto fin ora illustrato, tutta la parte del progetto della Tozzi Green S.p.A. al di fuori dei 150 metri dal Canale di Cento deve venire autorizzata in ragione dell'art. 6, comma 1, lett. a), n. 2) del d.l. n. 50/2022.

Per quanto riguarda la restante parte dell'area dell'intervento in esame, sono state prontamente attivate le necessarie procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. per le opportune valutazioni degli enti competenti, in base all'art. 6, comma 2 del d.l. n. 50/2022 nonché ai sensi dell'art.20 comma 7 del D.lgs. 199 del 21/11/2021 secondo cui *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*.

In data 13/10/2021, infatti, in sede di attivazione del PAUR, la Società ha espressamente richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.lgs. 42/2004, depositando tutta la documentazione di settore.

Come desumibile dall'elaborato *"P.4.1 - Relazione Paesaggistica"* il progetto non interferisce direttamente con il canale di Cento, nè vengono introdotti segni che modifichino il suo tracciato storico. Nella parte direttamente limitrofa al Canale sono previste opere a verde relative al rinfoltimento della vegetazione ripariale con specie selezionate accuratamente tra quelle autoctone, igrofile e coerenti con quanto prescritto anche dal regolamento del verde del Comune di San Giovanni in Persiceto.

Nella progettazione è stata posta attenzione particolare alla conservazione degli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi morfologici che caratterizzano l'ambito territoriale e paesaggistico. Il progetto inserendosi, in modo coerente nell'ambito della pianura persicetana, risulta compatibile con i valori paesaggistici e culturali.

In conclusione, per quanto finora illustrato:

- **il progetto sottoposto al presente procedimento non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. n. 194 del 16/02/2022** (cfr. parere pro-veritate del 19 aprile 2022);

pertanto, i terreni interessati dall'iniziativa conservano la potenzialità edificatoria ed il progetto non è sottoposto alle limitanti previsioni della parte B dell'Allegato I della delibera dell'Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010;

- **la norma statale intervenuta**, (art. 6 del d.l. n. 50/2022) **supera le precedenti previsioni generali, statali o regionali**, che individuavano aree idonee, non idonee o idonee con condizioni e limiti, tra cui la DAL 28/2010 e la delibera della Giunta regionale n. 194 del 16 febbraio 2022;
- inserendosi coerentemente nel territorio, **il progetto è pienamente autorizzabile ai sensi delle previsioni della normativa vigente.**

Confidando di avere fornito utili elementi di valutazione, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti.

Distinti saluti

Tozzi Green S.p.A.

Avvocato Stefano Colombari